CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Milano
Comune
di Milano

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI EDIZIONE 2011

Intervento 1
programmi di investimenti produttivi

Intervento 2
operazioni di patrimonializzazione aziendale

Intervento 3
programmi di riqualificazione della struttura finanziaria

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO
Via Meravigli 9/b - 20123 MILANO
http://www.mi.camcom.it

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI EDIZIONE 2011

(D.G. n. 111 del 12 maggio 2011)

Art. 1 - Finalità

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio di Milano in collaborazione con il Comune di Milano (per il solo Intervento 1), intende promuovere e sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese di Milano e provincia. A tal fine è previsto uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro per contributi da assegnare alle imprese milanesi che provvedano a realizzare uno o più dei seguenti interventi:

Intervento 1 *"programmi di investimenti produttivi"*: 1.000.000,00 euro di cui 800.000,00 euro stanziati dalla Camera di Commercio di Milano e 200.000,00 euro stanziati dal Comune di Milano. I fondi stanziati dal Comune di Milano sono riservati alle sole piccole e micro imprese[1] che realizzano programmi di investimenti produttivi nella propria sede legale o nell'unità operativa localizzata in una delle aree del Comune di Milano in riqualificazione identificate dal Comune di Milano (Allegato n. 1);

Intervento 2 *"operazioni di patrimonializzazione aziendale"*: 800.000,00 euro stanziati dalla Camera di Commercio di Milano di cui 400.000,00 destinati all'erogazione di contributi in abbattimento tassi di interesse e 400.000,00 destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto;

Intervento 3 *"programmi di riqualificazione della struttura finanziaria"*: 200.000,00 euro stanziati dalla Camera di Commercio di Milano.

Qualora al termine dell'iniziativa il fondo stanziato per ciascun intervento - escludendo le risorse stanziate dal Comune di Milano - non sia stato pienamente utilizzato, le somme residuali potranno essere impiegate per eventuali carenze dei fondi appartenenti agli altri interventi.

[1] Ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L 124 del 20/05/2003), in vigore dal 1/01/2005, si definiscono micro e piccole imprese le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 50 unità e il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo sia inferiore a 10 milioni di euro

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Sono ammesse ai benefici previsti dagli interventi 1, 2, 3, le imprese di tutti i settori[2] che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale[3] o nella definizione di impresa artigiana (L.443/85 e successive modificazioni), che abbiano sede legale iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano, che non siano in stato di liquidazione e che non siano sottoposte ad alcuna procedura concorsuale. Possono essere ammesse ai benefici previsti dall'Intervento 1 anche le imprese che abbiano la sola unità operativa iscritta al REA della Camera di Commercio di Milano.

In tutti i casi, per beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento, le imprese - alla data della richiesta del finanziamento agevolato e per tutta la durata dell'intervento camerale - devono essere:

- in regola con la denuncia di inizio attività
- in regola con il pagamento del diritto camerale

CAMERA DI COMMERCIO MILANO

Milano Comune di Milano

Art. 3 - INTERVENTO 1: programmi di investimenti produttivi

L'intervento 1, promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con il Comune di Milano, intende sostenere con contributi in conto abbattimento tassi le pmi milanesi che, tramite i Consorzi e le Cooperative di Garanzia Fidi (da ora confidi) elencati nell'Allegato 2 del presente Regolamento[4], stipulano nel periodo compreso tra il 1 aprile 2011 e il 31 maggio 2012 contratti di finanziamento bancario o di leasing al fine di realizzare propri programmi di investimenti.
Ai finanziamenti ed ai leasing deve essere applicato un tasso d'interesse il cui valore, in qualunque modo esso venga definito, non risulti superiore all'euribor 6 mesi (media mese precedente a quello di stipula) aumentato di uno spread al massimo pari a 5 punti[5] percentuali.

---

[2] In base al Regolamento CE n.1998/2006 sono esclusi il settore della pesca ed acquacoltura ed il settore carboniero. Nel settore dei trasporti sono esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada per conto terzi. I contributi alle imprese agricole sono concessi in conformità alle norme del "Regime di aiuto a favore di imprese attive nel settore agricolo " comunicato alla CE, approvato in data 7 maggio 2002 e recepito dalla Camera di Commercio di Milano con DG n. 248 del 22 luglio 2003.

[3] Ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L 124 del 20/05/2003), in vigore dal 1/01/2005

[4] L'elenco dei confidi sarà disponibile on-line solo a partire dal 21 giugno 2011 in conformità delle disposizioni previste all'Art. 7 del presente regolamento

[5] La versione originaria del Regolamento stabiliva uno spread massimo pari a 2,3%. Con determina dirigenziale n. 1017 del 3.10.2011 lo spread massimo è stato aumentato di 0,5 punti percentuali. Tale spread (2,8%) è applicabile solo ai finanziamenti stipulati dal 4 ottobre 2011 al 22 novembre 2011. Successivamente, infatti, con determina dirigenziale n. 1236 del 23.11.2011 lo spread massimo è stato aumentato di 1,2 punti percentuali. Il nuovo spread (4%) è applicabile solo ai finanziamenti stipulati dal 23 novembre 2011 al 9 marzo 2012 (come prorogato con determina dirigenziale n. 177

Programmi ammissibili

Sono ammissibili i piani di investimenti rivolti:

- all'avvio di attività imprenditoriale e acquisto di attività preesistente
- alla realizzazione di progetti aziendali concernenti l'innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa
- alla realizzazione di progetti aziendali innovativi che, attraverso l'introduzione di nuove tecnologie o di originali soluzioni organizzative, portino a conseguire una misurabile e consistente riduzione, all'interno ed all'esterno dell'azienda, dell'impatto ambientale in termini di emissioni d'aria, acqua, rifiuti, rumore
- all'incremento e/o miglioramento della capacità produttiva attraverso l'ammodernamento, l'ampliamento dei processi aziendali e delle strutture operative
- alla realizzazione di percorsi di certificazione inerenti sia l'impresa che un prodotto specifico
- all'incremento/implementazione di sistemi di sicurezza e sorveglianza
- al miglioramento organizzativo e gestionale attraverso l'adeguamento strumentale e tecnologico del sistema informativo

Sono ammissibili i piani di investimenti comportanti spese sostenute[6] entro i sei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento, regolarmente annotate nella contabilità aziendale ed al netto di IVA e di altre imposte e tasse. Sono ritenute ammissibili anche le spese sostenute nei due mesi che precedono l'erogazione del finanziamento quando strettamente correlate al piano dell'investimento e non superiori al 20% dell'investimento complessivo.
Le tipologie di spesa agevolabili sono le seguenti:

1. acquisto/ristrutturazione di immobili (esclusi i terreni) e/o fabbricati solo se negli stessi si svolge l'attività dell' impresa o questa verrà svolta entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 16 luglio 2012
2. acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali
3. acquisto di sistemi informatici di gestione (hardware e software), e per le applicazioni internet
4. spese per la realizzazione di siti e sistemi web propri dell'azienda, all'erogazione di propri servizi web su Internet, all'attivazione di procedure di commercio elettronico
5. acquisizioni di marchi e brevetti e fee d'ingresso per franchising
6. acquisizioni di aziende o di rami d'azienda documentate da contratti di cessione, acquisizione di almeno il 70% di partecipazioni in aziende con attività connessa a quella dell'acquirente, avviamento se acquisito a titolo oneroso

---

del 15 febbraio 2012). Con delibera n. 72 del 12.03.2012 lo spread massimo è stato aumentato di 1 punto percentuale. Il nuovo spread (5%) è applicabile solo ai finanziamenti stipulati dal 12 marzo 2012 sino al termine dell'iniziativa.
In caso di contratti a tasso fisso questo non potrà essere superiore all'IRS di riferimento più uno spread massimo di 5 punti.

[6] A tal fine si prenderà come riferimento la data della quietanza

7. acquisti di automezzi per un importo pari al costo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa[7]
8. acquisto di scorte entro il limite massimo del 20% - 40% per le nuove imprese[8] - dell'ammontare complessivo dell'investimento agevolato;
9. spese per consulenze specialistiche riferite ai programmi di investimenti oggetto dell' agevolazione nel limite del 30% dei costi dei servizi stessi
10. istallazione impianti di allarme antintrusione, sorveglianza, ecc
11. acquisto di nuove strutture, impianti e attrezzature per la realizzazione di interventi di riduzione dell'impatto ambientale
12. spese per consulenze specialistiche riferite al passaggio da ditta individuale/società di persone a società di capitali nel limite del 30% dei costi dei servizi stessi
13. spese notarili riferite al passaggio da ditta individuale/società di persone, a società di capitali

Sono escluse dal contributo le spese relative ad opere di urbanizzazione, di manutenzione ordinaria, quelle relative a contratti di assistenza e in generale le spese di gestione.

Solo per le nuove imprese[9], sono agevolabili le spese effettuate nei sei mesi precedenti la data di erogazione del finanziamento, compresi gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, oneri di costituzione e le spese notarili.

Sono agevolabili i piani di investimento con spese ammissibili comprese **tra € 10.000,00 e € 300.000,00**.

I beni oggetto dell'agevolazione prevista dal presente bando:

- devono essere destinati alla sede legale o all'unità produttiva localizzata nel territorio della Provincia di Milano
- non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio

Si ricorda, inoltre, che tra l'impresa richiedente il contributo e le imprese fornitrici dei beni oggetto dell'investimento non devono sussistere legami riconducibili alle definizioni di imprese collegate e di imprese associate e che tra i soci e gli amministratori delle imprese richiedenti il contributo non devono essere presenti soci o amministratori delle imprese fornitrici dei beni oggetto dell'investimento e viceversa.

Modalità di partecipazione

Per partecipare all'iniziativa le imprese devono:

1. stipulare un finanziamento bancario o un contratto di leasing - nel periodo compreso tra il **1° aprile 2011 e il 31 maggio 2012** - avente durata non inferiore a 36 mesi e garantito da uno dei confidi elencati nell'Allegato 2 del presente Regolamento

[7] art. 121-bis, DPR 917/86 - Testo unico delle imposte sui redditi
[8] imprese iscritte nel Registro Imprese da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo
[9] vedi nota 8

2. rendicontare al confidi garante **entro i sei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento** e comunque non oltre il **16 luglio 2012**, la realizzazione del piano di investimenti tramite la presentazione di:
    - copia del contratto di finanziamento o di leasing debitamente sottoscritto dalle parti
    - fotocopia delle fatture ritenute agevolabili e dell'intera documentazione attestante l'effettivo pagamento delle stesse (quietanza) nei termini definiti nel precedente punto ***Programmi ammissibili*** oppure copia dell'atto di acquisto del bene oggetto dell'investimento con espressa quietanza
    - relazione tecnica concernente il piano di investimenti realizzato, gli obiettivi raggiunti e i benefici ottenuti per l'azienda in termini gestionali, organizzativi e/o promozionali
3. consegnare al confidi garante la domanda di contributo e la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà compilate sui moduli appositamente predisposti nonché la copia del documento di identità di chi ha sottoscritto i documenti (solo nei casi in cui la domanda e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate in formato cartaceo)

La domanda e tutti gli altri documenti indicati ai punti 2. e 3. potranno essere presentati dall'impresa al confidi garante secondo due modalità alternative:

- in formato cartaceo
- in formato elettronico (tutti i documenti devono essere in formato pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa)

A partire dal **21 giugno 2011** ed **entro il 31 luglio 2012**, per ciascuna impresa assistita, i confidi, previa verifica della coerenza delle spese rendicontate con il piano di investimenti realizzato, dovranno trasmettere alla Camera di Commercio di Milano per via telematica, secondo le modalità indicate all'art. 6, il loro **parere favorevole** attestante la conformità della domanda di contributo alle finalità e ai principi del bando allegando allo stesso documento digitale i seguenti documenti:

- domanda di contributo a firma del legale rappresentante dell'impresa
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa (solo nei casi in cui la domanda e la dichiarazione sostitutiva siano state presentate in formato cartaceo)
- copia del contratto di finanziamento o di leasing debitamente sottoscritto dalle parti
- eventuale copia dell'atto di acquisto del bene oggetto dell'investimento con espressa quietanza
- relazione tecnica concernente il piano di investimenti realizzato, gli obiettivi raggiunti e i benefici ottenuti per l'azienda in termini gestionali, organizzativi e/o promozionali
-

Caratteristiche del contributo

L'Intervento 1 prevede l'assegnazione di un contributo in abbattimento tassi sull'importo dell'investimento ritenuto agevolabile. Quest'ultimo, calcolato sulla base delle spese sostenute, documentate e ritenute ammissibili, non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 300.000 euro raggiungibile anche con più operazioni di finanziamento/leasing e comunque non potrà eccedere l'ammontare del finanziamento ottenuto presso l'Istituto di credito o risultante dal contratto di leasing.

L'abbattimento del costo di ciascun finanziamento o del leasing stipulato al fine di realizzare gli investimenti viene applicato secondo le seguenti modalità:

- per la parte di spesa fino a 100.000,00 euro: abbattimento di 2,00 punti
- per la parte di spesa eccedente i 100.000,00 euro:
  - da 100.000,01 fino a 200.000,00 euro: abbattimento di 1,50 punti
  - da 200.000,01 fino a 300.000,00 euro: abbattimento di 1,00 punto

Per le micro e piccole imprese che realizzano programmi di investimenti produttivi nella propria sede legale o nell'unità operativa localizzata in una delle aree del Comune di Milano in riqualificazione ai sensi della legge n. 266 del 1997 (elencate nell'Allegato n. 1 del presente Regolamento) è previsto, in virtù dello stanziamento di 200.000,00 euro del Comune di Milano, l'abbattimento totale degli interessi calcolati in sede di stipula del finanziamento/leasing finalizzato alla realizzazione dell'investimento, fermo restando che il tasso di interesse rientri nei parametri ritenuti ammissibili dal presente bando.
Tali imprese dovranno presentare, congiuntamente alla documentazione richiesta al punto 2. delle ***Modalità di partecipazione***, apposita dichiarazione di possesso dei requisiti necessari per beneficiare dell'abbattimento totale del tasso di interesse. La dichiarazione dovrà essere allegata dal confidi alla domanda di contributo inviata alla Camera di Commercio.
L'abbattimento totale del tasso di interesse verrà praticato fino ad esaurimento delle risorse stanziate dal Comune di Milano, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 sulle modalità di assegnazione dei contributi. Le domande di contributo eligibili ai fini dell'abbattimento totale del tasso di interesse, che perverranno alla Camera di Commercio in data successiva a quella di esaurimento dello stanziamento comunale, saranno agevolate tramite le risorse stanziate dalla Camera di Commercio di Milano, nella misura delle 3 fasce di abbattimento parziale previste dall' l'Intervento 1.

L'abbattimento totale degli interessi calcolati in sede di stipula del finanziamento/leasing finalizzato alla realizzazione dell'investimento, fermo restando che il tasso di interesse rientri nei parametri ritenuti ammissibili, è altresì previsto per le nuove imprese[10].

I contributi assegnati, liquidati in un'unica rata attualizzata, sono concessi in conformità al regime comunitario *de minimis*[11].

[10] Vedi nota 8
[11] La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la

Nel calcolo del beneficio si terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di ammortamento e non verranno prese in considerazione eventuali fasi di preammortamento.
La durata dell'agevolazione non potrà essere superiore ai 60 mesi qualunque sia la durata del finanziamento.
Qualora il tasso di interesse nominale annuo attribuito al finanziamento/leasing risultasse inferiore al tasso di abbattimento applicabile, si procederà all'abbattimento nel limite massimo del tasso di interesse nominale annuo.

CAMERA DI COMMERCIO MILANO

Art. 4 - INTERVENTO 2: operazioni di patrimonializzazione aziendale

L'intervento 2 intende sostenere le pmi milanesi che realizzano un'operazione di patrimonializzazione aziendale finalizzata alla riduzione del livello di indebitamento quale rapporto tra i debiti e il patrimonio netto. Le imprese che provvedono all'attuazione di una delle operazioni sotto elencate possono accedere - successivamente alla realizzazione dell'operazione e tramite il supporto di un confidi a loro scelta tra quelli elencati nell'Allegato 2 del presente Regolamento - a linee di credito agevolate da un contributo in conto abbattimento tassi.

Ai finanziamenti deve essere applicato un tasso d'interesse il cui valore, in qualunque modo esso venga definito, non risulti superiore all'euribor 6 mesi (media mese precedente a quello di stipula) aumentato di uno spread al massimo pari a 4,70 punti[12] percentuali.

Contestualmente alla richiesta di contributo in abbattimento tassi di interesse, le imprese che abbiano effettuato l'operazione di patrimonializzazione, possono richiedere un contributo a fondo perduto, calcolato sulla base dell'importo del finanziamento agevolato.

Programmi ammissibili

---

libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di *de minimis*. La normativa sugli "*Aiuti de minimis*" è regolata dalla comunicazione della Commissione della Comunità Europea del 6 marzo 1996 - G.U.C.E. C 68, dal D.Lgs. n. 123 del 31/3/1998 e dal successivo regolamento CE n. 1998/2006. La normativa vigente stabilisce che l'importo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro (100.000 per il settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari

[12] La versione originaria del Regolamento stabiliva uno spread massimo pari a 2,0%. Con determina dirigenziale n. 1017 del 3.10.2011 lo spread massimo è stato aumentato di 0,5 punti percentuali. Tale spread (2,5%) è applicabile solo ai finanziamenti stipulati dal 4 ottobre 2011 al 22 novembre 2011. Successivamente, infatti, con determina dirigenziale n. 1236 del 23.11.2011 lo spread massimo è stato aumentato di 1,2 punti percentuali. Il nuovo spread (3,7%) è applicabile solo ai finanziamenti stipulati dal 23 novembre 2011 al 9 marzo 2012 (come prorogato con determina dirigenziale n. 177 del 15 febbraio 2012). Con delibera n. 72 del 12.03.2012 lo spread massimo è stato aumentato di 1 punto percentuale. Il nuovo spread (4,7%) è applicabile solo ai finanziamenti stipulati dal 12 marzo 2012 sino al termine dell'iniziativa. In caso di contratti a tasso fisso, questo non potrà essere superiore all'IRS di riferimento più uno spread massimo di 4,7 punti.

Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati con contributi in conto abbattimento tassi le pmi milanesi che tra il **31 maggio 2011** e il **31 maggio 2012** provvedono alla delibera ed alla contestuale o successiva realizzazione - per un importo **compreso tra 25.000,00 euro e 300.000,00 euro** - di una delle seguenti operazioni volte all'incremento delle voci di bilancio:

1. aumento di capitale sociale
   L'aumento del capitale sociale deve essere già deliberato e sottoscritto per intero all'atto della richiesta di finanziamento tramite il confidi; il versamento deve essere effettuato entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 31 luglio 2012.
   Qualora, a seguito di controlli a campione, si dovesse evidenziare che a tale data il versamento non è stato effettuato, si procederà alla revoca del contributo; qualora si dovesse evidenziare che a tale data il versamento non è stato completato, si procederà alla revoca della parte di contributo indebitamente percepita.
   Il capitale sociale risultante a seguito dell'operazione dovrà essere mantenuto almeno per l'intero periodo di ammortamento del finanziamento agevolato richiesto tramite i confidi, pena la revoca del contributo. Non saranno agevolabili gli aumenti del capitale sociale destinati a ricostituire il capitale sociale per perdite d'esercizio.
   Le somme percepite dalla società per l'emissione di quote e/o di azioni ad un prezzo superiore al valore nominale, non possono essere distribuite finché la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito di 1/5 del capitale sociale e per l'intero periodo dell'ammortamento del finanziamento bancario concesso.
   Il valore del sovrapprezzo sarà ricompreso nella quota di agevolazione in conto abbattimento tassi ma, sarà escluso, dal relativo contributo a fondo perduto.

2. versamento soci in conto capitale
   Il versamento dei soci in conto capitale deve essere deliberato e versato prima di procedere alla richiesta del finanziamento all'istituto di credito. Sono ritenute agevolabili solo le somme versate dai soci nelle casse sociali in data stessa o successiva a quella di delibera.
   I fondi in tal modo vincolati non potranno essere utilizzati per tutto il periodo di durata del finanziamento bancario ottenuto, salvo incorporazione degli stessi nel Capitale Sociale ovvero su esplicita autorizzazione della banca, del confidi e della Camera di Commercio pena la revoca del contributo.

3. finanziamento soci
   Il finanziamento soci deve essere deliberato e versato prima di procedere alla richiesta del finanziamento all'istituto di credito. Sono ritenute agevolabili solo le somme versate dai soci nelle casse sociali in data stessa o successiva a quella di delibera.
   Nel verbale di assemblea ordinaria dei soci in cui si delibera il finanziamento soci deve essere riportata l'intenzione di richiedere il finanziamento agevolato dal contributo camerale nonché l'esplicito vincolo di possibile restituzione del

finanziamento soci solo dopo aver regolarmente completato il rimborso del finanziamento bancario connesso.

Non viene ritenuta ammissibile nessuna operazione a titolo gratuito che non comporti apporto di denaro nelle casse sociali tranne la trasformazione del Finanziamento soci in Capitale sociale o in Versamento Soci in conto Capitale.

Modalità di partecipazione

Per partecipare all'iniziativa le imprese devono:

1. effettuare nel periodo **31 maggio 2011** - **31 maggio 2012** una delle operazioni di patrimonializzazione aziendale sopra descritte
2. ottenere entro il **16 luglio 2012** tramite uno dei confidi elencati nell'Allegato 2 del presente Regolamento - previa presentazione della delibera di assemblea soci con cui si provvede alla realizzazione della patrimonializzazione e delle copie delle contabili attestanti i versamenti effettuati dai soci - un finanziamento bancario garantito dal confidi di durata compresa tra 36 e 60 mesi
3. consegnare al confidi garante, dal 21 giugno 2011 al termine massimo del 16 luglio 2012, la seguente documentazione per la trasmissione telematica della richiesta di contributo alla Camera di Commercio di Milano:
   a. copia del verbale di assemblea dei soci con cui si delibera l'operazione di patrimonializzazione o, per le società diverse dalle società di capitali, copia dell'atto notarile
   b. solo nel caso del sovrapprezzo delle azioni, la perizia giurata di un tecnico esterno
   c. copia delle contabili dei versamenti effettuati dai soci per le operazioni di Versamento Soci in conto Capitale e di Finanziamento Soci con espressa causale di versamento
   d. copia del contratto di finanziamento stipulato con la banca debitamente sottoscritto dalle parti
   e. domanda di contributo a firma del legale rappresentante dell'impresa
   f. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa
   g. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa (solo nei casi in cui la domanda e la dichiarazione sostitutiva siano presentate in formato cartaceo)

La domanda e tutti gli altri documenti indicati al punto 3. potranno essere presentati dall'impresa al confidi garante secondo due modalità alternative:

- in formato cartaceo
- in formato elettronico (tutti i documenti devono essere in formato pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa)

A partire dal **21 giugno 2011** ed **entro il 31 luglio 2012**, per ciascuna impresa assistita, i confidi dovranno trasmettere alla Camera di Commercio di Milano per via telematica, secondo le modalità indicate all'art. 6, il loro **parere favorevole**

attestante la conformità della domanda di contributo alle finalità e ai principi del bando allegando allo stesso documento digitale i seguenti documenti:

- domanda di contributo a firma del legale rappresentante dell'impresa
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa (solo nei casi in cui la domanda e la dichiarazione sostitutiva siano state presentate in formato cartaceo)
- copia del verbale di assemblea dei soci con cui si delibera l'operazione di patrimonializzazione o, per le società diverse dalle società di capitali, copia dell'atto notarile
- copia delle contabili dei versamenti effettuati dai soci per le operazioni di Versamento Soci in conto Capitale e di Finanziamento Soci con espressa causale di versamento
- copia del contratto di finanziamento stipulato con la banca debitamente sottoscritto dalle parti
- perizia giurata di un tecnico esterno (nel caso di sovrapprezzo delle azioni)

Caratteristiche del contributo

Per l'Intervento 2 il presente bando prevede l'assegnazione di un contributo in conto abbattimento tassi sul finanziamento ottenuto successivamente alla realizzazione di una o più delle operazioni di patrimonializzazione ammissibili (stanziamento complessivo di € 400.000,00).
L'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione potrà variare da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 300.000,00 euro.

Il contributo camerale abbatte gli interessi calcolati in sede di stipula del finanziamento, fermo restando che il tasso di interesse rimanga nei parametri ritenuti ammissibili dal presente bando, secondo le seguenti modalità:

- per la parte di spesa fino a 100.000,00 euro: abbattimento totale
- per la parte di spesa eccedente i 100.000,00 euro:
  - da 100.000,01 fino a 200.000,00 euro: abbattimento di 2 punti
  - da 200.000,01 fino a 300.000,00 euro: abbattimento di 1,00 punto

I contributi assegnati, liquidati in un'unica rata attualizzata, sono concessi in conformità al regime comunitario *de minimis.* [13]
Nel calcolo del beneficio si terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di ammortamento e non verranno prese in considerazione eventuali fasi di preammortamento.

[13] Vedi nota 11

Contributo a fondo perduto "sostegno alla patrimonializzazione"

Le imprese che effettuano l'operazione di patrimonializzazione aziendale nella forma dell'aumento di capitale sociale, che deve essere già deliberato e sottoscritto, e che ottengono il contributo in conto abbattimento tassi secondo quanto stabilito dal presente articolo, possono beneficiare dell'erogazione di un contributo camerale a fondo perduto a sostegno dell'operazione di patrimonializzazione.

La domanda di contributo a fondo perduto deve essere presentata dal confidi, per conto dell'impresa, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo in conto abbattimento tassi.
In tal caso, alla documentazione elencata al precedente paragrafo "**Modalità di partecipazione**" deve essere allegata la domanda di contributo a fondo perduto, a firma del legale rappresentante dell'impresa.

Il contributo camerale è pari al:

- 10% dell'ammontare del finanziamento bancario ritenuto ammissibile per l'agevolazione in conto abbattimento tassi, fino ad un massimo di 10.000,00 euro (al lordo della ritenuta d'acconto del 4%);
- 15% dell'ammontare del finanziamento bancario ritenuto ammissibile per l'agevolazione in conto abbattimento tassi, fino ad un massimo di 15.000,00 euro (al lordo della ritenuta d'acconto del 4%) per le imprese start up[14].

Si intende agevolabile la parte eccedente il capitale sociale minimo imposto per legge.
Il contributo è concesso in conformità con il regime comunitario de minimis[15] ed è erogato contestualmente al contributo in conto abbattimento tassi.

Il contributo sarà revocato qualora a seguito di controlli a campione si evidenziasse che alla data del 31 luglio 2012 il capitale non è stato versato. Qualora alla data del 31 luglio 2012 il capitale risultasse versato non completamente, sarà revocata la parte di contributo indebitamente percepita.

Il totale delle risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Milano per l'erogazione dei contributi a fondo perduto a sostegno della patrimonializzazione ammonta a 400.000,00 euro.
I contributi sono assegnati fino ad esaurimento delle risorse secondo l'ordine cronologico di protocollo delle domande.
Nel caso di esaurimento dei fondi destinati al contributo a fondo perduto, le imprese saranno comunque beneficiarie dell'abbattimento del tasso di interesse. Viceversa, nel caso di disavanzo delle risorse destinate al contributo a fondo perduto, queste saranno destinate all'abbattimento del tasso di interesse.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo a fondo perduto a sostegno della patrimonializzazione.

[14] vedi nota 8
[15] Vedi nota 11

Art. 5 – INTERVENTO 3 : programmi di riqualificazione della struttura finanziaria

L'intervento 3, promosso dalla Camera di Commercio di Milano, è volto a sostenere la liquidità delle pmi di Milano e provincia che intendono provvedere alla **riqualificazione della propria struttura finanziaria** accedendo, tramite uno dei confidi elencati nell'Allegato 2 del presente Regolamento, a linee di credito agevolate da un contributo in conto abbattimento tassi e caratterizzate da tassi d'interesse non superiori all'euribor 6 mesi (media mese precedente a quello di stipula) aumentato di uno spread al massimo pari a 5 punti[16] percentuali.

Programmi ammissibili

Sono ritenuti agevolabili i finanziamenti, aventi durata dai 24 ai 60 mesi, finalizzati alla riduzione degli oneri finanziari e al miglioramento degli indici di liquidità con relativa diminuzione delle passività bancarie a breve (debiti verso banche entro l'esercizio).
Il consolidamento potrà riguardare, per una percentuale massima del 30% sul totale dell'operazione, altre eventuali tipologie di passività a breve termine.

Modalità di partecipazione

Per partecipare a questa specifica iniziativa le imprese - che non hanno presentato perdite in almeno uno degli ultimi due bilanci di esercizio e che non presentano pregiudizievoli - devono:

1. stipulare, nel periodo compreso tra il **31 maggio 2011 e il 31 maggio 2012**, un finanziamento bancario avente durata compresa tra i 24 e i 60 mesi e **garantito da uno dei confidi** elencati nell'Allegato 2 del presente Regolamento
2. rendicontare **entro i sei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento** - e comunque non oltre il **16 luglio 2012** - la realizzazione del piano di riqualificazione della struttura finanziaria presentando al confidi garante:
   a. piano economico finanziario concernente il miglioramento della qualità dell'indebitamento dell'impresa e la riduzione degli oneri finanziari a conto economico

[16] La versione originaria del Regolamento stabiliva uno spread massimo pari a 2,3%. Con determina dirigenziale n. 1017 del 3.10.2011 lo spread massimo è stato aumentato di 0,5 punti percentuali. Tale spread (2,8%) è applicabile solo ai finanziamenti stipulati dal 4 ottobre 2011 al 22 novembre 2011. Successivamente, infatti, con determina dirigenziale n. 1236 del 23.11.2011 lo spread massimo è stato aumentato di 1,2 punti percentuali. Il nuovo spread (4%) è applicabile solo ai finanziamenti stipulati dal 23 novembre 2011 al 9 marzo 2012 (come prorogato con determina dirigenziale n. 177 del 15 febbraio 2012). Con delibera n. 72 del 12.03.2012 lo spread massimo è stato aumentato di 1 punto percentuale. Il nuovo spread (5%) è applicabile solo ai finanziamenti stipulati dal 12 marzo 2012 sino al termine dell'iniziativa. In caso di contratti a tasso fisso, questo non potrà essere superiore all'IRS di riferimento più uno spread massimo di 5 punti.

b. dichiarazione della banca finanziatrice attestante la data di richiesta del finanziamento (solo nel caso in cui tale data non sia riportata nel contratto di finanziamento o nella certificazione descritta al seguente punto d.)
c. copia del contratto di finanziamento stipulato con la banca debitamente sottoscritto dalle parti corredato dalla copia della richiesta di finanziamento o della dichiarazione rilasciata dalla banca finanziatrice che riporta la data in cui l'impresa ha formalmente richiesto il finanziamento
d. copia della certificazione rilasciata dall'istituto di credito attestante - per ciascuna specifica linea di credito a breve - il debito alla data dell'ultimo giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda di finanziamento alla banca e la situazione debitoria dopo il rilascio del finanziamento
e. eventuale documentazione e quietanze delle passività a breve diverse da quelle bancarie(es. debiti nei confronti dei fornitori, debiti tributari, debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, altri debiti)

3. consegnare al confidi garante:
   a. domanda di contributo a firma del legale rappresentante dell'impresa
   b. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa
   c. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa (solo nei casi in cui la domanda e la dichiarazione sostitutiva siano state presentate in formato cartaceo)

La domanda e tutti i documenti indicati ai punti 2. e 3. potranno essere presentati dall'impresa al confidi garante secondo due modalità alternative:

- in formato cartaceo
- in formato elettronico (tutti i documenti devono essere inviati in formato pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa)

A partire dal **21 giugno 2011** ed **entro il 31 luglio 2012**, per ciascuna impresa assistita, i confidi dovranno trasmettere alla Camera di Commercio di Milano per via telematica, secondo le modalità indicate all'art. 6, il loro **parere favorevole** attestante la conformità della domanda di contributo alle finalità e ai principi del bando allegando allo stesso documento digitale i seguenti documenti:

- domanda di contributo a firma del legale rappresentante dell'impresa
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa (solo nei casi in cui la domanda e la dichiarazione sostitutiva siano state presentate in formato cartaceo)
- copia del contratto di finanziamento stipulato con la banca debitamente sottoscritto dalle parti corredato dalla copia della richiesta di finanziamento o della dichiarazione rilasciata dalla banca finanziatrice che riporta la data in cui l'impresa ha formalmente richiesto il finanziamento
- copia della certificazione rilasciata dall'istituto di credito attestante - per ciascuna specifica linea di credito a breve - il debito alla data dell'ultimo giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda di

finanziamento alla banca e la situazione debitoria dopo il rilascio del finanziamento

- dichiarazione della banca finanziatrice attestante la data di richiesta del finanziamento (solo nel caso in cui tale data non sia riportata nel contratto di finanziamento o nella certificazione sopra descritta)
- eventuale documentazione e quietanze delle passività a breve diverse da quelle bancarie
- relazione tecnica concernente il piano di riqualificazione realizzato, gli obiettivi raggiunti e i benefici ottenuti per l'azienda in termini finanziari

Caratteristiche del contributo

Per l'Intervento 3 il bando prevede l'assegnazione di un contributo in conto abbattimento tassi sul finanziamento ottenuto al fine di operare una diminuzione degli oneri finanziari.
L'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, potrà variare da un minimo di 15.000,00 euro ad un massimo di 250.000,00 euro.
Il contributo camerale abbatte di 2,5 punti gli interessi calcolati in sede di stipula del finanziamento, fermo restando che i tassi di interesse devono rientrare nel limite previsto dal presente bando.

Solo nel caso delle micro-imprese, è previsto un abbattimento totale del tasso di interesse. Sono da considerarsi tali le imprese che al momento della presentazione della domanda di contributo risultino avere un organico inferiore a 10 persone e un fatturato, o un bilancio annuale, non superiore ai 2 milioni di euro.
Tali imprese dovranno presentare, congiuntamente alla documentazione richiesta al punto 3 delle Modalità di partecipazione, apposita dichiarazione di possesso dei requisiti necessari per beneficiare dell'abbattimento totale del tasso di interesse. La dichiarazione dovrà essere allegata dal confidi alla domanda di contributo inviata alla Camera di Commercio.

I contributi assegnati, liquidati in un'unica rata attualizzata, sono concessi in conformità al regime comunitario *de minimis.*[17]
Nel calcolo del beneficio si terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di ammortamento e non verranno prese in considerazione eventuali fasi di preammortamento.
La durata dell'agevolazione non potrà essere superiore ai 60 mesi.

Art. 6 - Assegnazione e liquidazione dei contributi

La partecipazione dell'impresa agli Interventi 1, 2 e 3 si perfeziona esclusivamente con la trasmissione in via telematica, da parte dei confidi, della documentazione elencata per ciascun Intervento alla Camera di Commercio di Milano, che provvede all'assegnazione del numero di protocollo utile alla definizione delle graduatorie finali delle iniziative.

[17] Vedi nota 11

Le domande devono essere presentate attraverso il sito http://servizionline.mi.camcom.it

L'istruttoria delle domande e la verifica formale e sostanziale del possesso dei requisiti da parte delle imprese richiedenti il contributo verrà effettuata dall'Ufficio Credito.
I contributi sono assegnati con provvedimenti del Dirigente dell'Area Sviluppo delle Imprese sulla base dell'ordine di protocollo delle istanze e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.
Il termine di conclusione del procedimento amministrativo è 90 giorni.
L'assegnazione del contributo verrà comunicata singolarmente a tutti i beneficiari.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa e ai confidi garanti ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Art. 7 – Consorzi e Cooperative di Garanzia Fidi

Possono aderire alle iniziative a sostegno dell'accesso al credito delle pmi milanesi edizione 2011, i Consorzi e le Cooperative di garanzia fidi che presenteranno domanda di adesione utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Regolamento (Allegato 3):
Per essere ammessi all'iniziativa i Consorzi e le Cooperative di Garanzia devono possedere i seguenti requisiti:

a. svolgere in via prevalente l'attività di concessione di garanzie di primo grado
b. avere sede legale o operativa in Provincia di Milano
c. risultare iscritti, alla data di presentazione della manifestazione di interesse:

c.1 nell'elenco di cui all'art. 107 del d.Lgs. 385/1993
oppure
c.2 nell'elenco di cui all'art. 106 del d.Lgs. 385/1993 ed abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro il 30.09.2012, alla Banca d'Italia domanda per l'iscrizione nell'elenco di cui all'ex art. 107 del d.Lgs. 385/1993, purché alla data di presentazione della richiesta di adesione dimostrino documentalmente di essere in possesso dei requisiti patrimoniali necessari per l'iscrizione a tale elenco[17]
oppure
c.3 nell'elenco di cui all'art. 106 del d.Lgs. 385/1993 e, congiuntamente con altri confidi, abbiano realizzato o si impegnino a realizzare tra loro una fusione o partecipino ad apposita società veicolo che svolga in via prevalente attività di concessione di garanzie di primo grado.
Alla data di presentazione della richiesta di adesione, il soggetto richiedente che partecipa alla fusione o alla società veicolo deve dimostrare documentalmente che i confidi coinvolti nel processo di fusione o nella società veicolo sono cumulativamente in possesso dei

requisiti patrimoniali necessari all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 107 del d.Lgs. 385/1993. La società risultante dalla fusione o la società veicolo dovrà presentare domanda d'iscrizione a detto elenco entro il 30.09.2012[17].

La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (oppure inviata via PEC all'indirizzo protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it e firmata digitalmente), entro il 20 giugno 2011, esclusivamente al seguente indirizzo:

Camera di Commercio di Milano - Via Meravigli, 9/b - 20123 Milano.

I confidi dovranno inoltre consegnare alla Camera di Commercio il tariffario applicato alla concessione delle garanzie, specificando: gli importi della parte fissa del costo della garanzia (es. spese di istruttoria), gli importi della parte variabile, nonché l'ammontare degli eventuali depositi cauzionali o delle partecipazioni al capitale sociale richiesti alle imprese garantite. I confidi dovranno impegnarsi a praticare, sulla parte variabile del costo della garanzia comunicato, uno sconto pari al 10% a favore delle imprese che presenteranno domanda di contributo nel quadro della presente iniziativa.

I Consorzi e le Cooperative di Garanzia Fidi che risulteranno in possesso dei requisiti sopra specificati saranno inseriti in un apposito elenco (Allegato 2 del presente Regolamento), pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Milano e liberamente consultabile dalle imprese.

I consorzi fidi che hanno presentato domanda di adesione con esito positivo all'edizione 2010 delle Iniziative a sostegno dell'accesso al credito, possono autodichiarare, entro il 20 giugno 2011 ed utilizzando il modulo predisposto (Allegato 4), il perdurare dei requisiti richiesti dal presente regolamento, senza dover presentare alcuna documentazione aggiuntiva, ad eccezione del tariffario applicato alla concessione di garanzie.

La Camera di Commercio di Milano si riserva di ammettere all'iniziativa eventuali Consorzi e Cooperative di Garanzia fidi che presentino domanda di partecipazione in data successiva al 20 giugno 2011 e che possiedano tutti i requisiti richiesti dal presente art. 7.

In virtù dell'adesione all'iniziativa camerale, l'organismo fidi si impegna a:

- depositare presso le proprie sedi gli originali della documentazione cartacea presentata dall'impresa
- rendere disponibili alla Camera di Commercio di Milano i documenti depositati in caso di esercizio di diritto di accesso da parte degli interessati
- utilizzare l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Milano per la gestione in via telematica delle iniziative a sostegno dell'accesso al credito esclusivamente per i fini legati al trattamento dei dati delle imprese per le quali ha ricevuto delega a presentare la domanda
- presentare le domande di contributo in conformità con l'articolo 6 del presente Regolamento
- attuare le necessarie azioni di informazione e divulgazione dell'iniziativa anche attraverso la diffusione di opportuna modulistica sulla quale deve essere riportato il logo della Camera di Commercio di Milano
- effettuare l'istruttoria delle domande di contributo, verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'ottenimento del beneficio. I Consorzi e

le Cooperative di Garanzia fidi sono responsabili delle procedure adottate e della conformità delle domande di contributo alle finalità e alle norme dell'iniziativa

- verificare il permanere dei requisiti e delle condizioni in capo ai soggetti beneficiari, comunicando tempestivamente alla Camera il verificarsi di qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio

Art. 8 – Revoca/Decadenza del beneficio

Per le imprese, il diritto al contributo comporta il possesso dei requisiti richiesti almeno per tutta la durata dei vari interventi previsti. **Qualora i confidi vengano a conoscenza della perdita di uno o più requisiti da parte di un'impresa beneficiaria, sono tenuti a darne pronta comunicazione alla Camera di Commercio**, la quale, a seguito delle debite verifiche, procederà all'eventuale revoca del contributo assegnato.
Le imprese dovranno, quindi, restituire il contributo in caso di:

- revoca dell'operazione di finanziamento/leasing a seguito di inadempienza
- apertura di procedure concorsuali
- cancellazione dal Registro Imprese
- mancato versamento del capitale sociale entro il 31 luglio 2012.

Il contributo sarà revocato per la parte indebitamente percepita qualora alla data del 31 luglio 2012 l'aumento del capitale sociale non risultasse completamente versato.
Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento entro la durata minima prevista da ciascun intervento, qualora già erogato, il contributo sarà integralmente revocato. Se invece l'estinzione anticipata si manifesta nel periodo compreso tra la durata del finanziamento minima prevista e quella massima si provvederà a commisurare il contributo all'effettiva durata del fido e a richiedere alle imprese beneficiarie le somme indebitamente percepite.

Come stabilito dall'art. 71 e dall'art.75 del DPR n.445/2000, la Camera di Commercio effettuerà controlli a campione sulle istanze oggetto di beneficio richiedendo alle imprese e/o agli organismi fidi la documentazione, per verificare la realizzazione dell'intervento nonché la veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà. Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, l'impresa decadrà dal beneficio del bando.
Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere comunicata all'Ufficio Credito della Camera di Commercio di Milano.

[17] La versione originaria del Regolamento stabiliva come termine di presentazione della domanda per l'iscrizione nell'elenco ex art. 107 del Testo Unico Bancario da parte dei Consorzi Fidi che aderiscono alle Iniziative a sostegno dell'accesso al credito - edizione 2011 il 31.12.2011. Con delibera numero 305 del 19.12.11 il termine per la presentazione della domanda d'iscrizione è stato prorogato al 30.09.2012.

Art. 9 - Avvertenze

Ai sensi della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato all'Ufficio Credito nella persona del Responsabile (tel. 02.8515.4933/.4156).

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano con sede in Via Meravigli, 9/b – Milano.

Art. 10 – Tetto massimo al contributo

Il contributo in abbattimento tassi di interesse per ogni singola domanda di contributo non può in ogni caso essere superiore all'importo di euro 30.000.

Per informazioni:
Ufficio Credito
Tel. 0285.154.933/.156
credito@mi.camcom.it